

**Avv. Guido Siciliano**  
**Patrocinante in Cassazione**  
Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART.414 C.P.C con domanda cautelare ex art 700 c.p.c.**  
**e con richiesta di eventuale autorizzazione alla notifica nei confronti dei**  
**litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

**PER**

Il sig. **Luigi Rinaldo Brusco**, nato a Fagnano Castello (Cs) il 23.10.1958 **CF: BRSLRN58A23D464P** ed ivi residente in via S. Francesco di Paola 12/B, rappresentato e difeso dall' **Avv. Guido SICILIANO** (c.f. **SCLGDU69E20D086K**) ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo sito in Cosenza Via E. e M. Cristofaro n. 2, giusta procura in calce al presente atto (*che indica quale numero di telefono 0984.306581, p.e.c. [avvguidosiciliano@pec.giuffre.it](mailto:avvguidosiciliano@pec.giuffre.it), ove intende ricevere le notifiche e le comunicazioni di Cancelleria*)

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro rappresentante pro tempore;**  
**Ambito territoriale di Cosenza in persona del Dirigente pro tempore;**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Dirigente pro tempore;**

**-resistente-**

**NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della Provincia di Cosenza, valide per gli anni scolastici 2009/2019, per le classi di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche (oggi A046) per la scuola secondaria di secondo grado, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del Prof. Luigi Rinaldo Brusco, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio del ricorrente, anche ai fini dell'immissione in ruolo.

**PREMESSO IN FATTO CHE**

- il ricorrente è un docente precario in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con DM. 23.03.1990 (**all.1**) con



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A019, oggi A046, per le Discipline Giuridiche ed Economiche per la scuola secondaria di secondo grado;

-nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di terza fascia del 2007 per il biennio **2007/2009**, il ricorrente era inserito nelle GAE della Provincia di Cosenza al posto n° 125 con punti 48; **(all.2)**

- al momento dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 il ricorrente, anche per assenza di ulteriore punteggio/titoli da aggiornare non presentava domanda di aggiornamento e permanenza nelle GAE e l'amministrazione provvedeva illegittimamente a cancellarlo per il biennio 2009/2011 e per i successivi trienni;

- in occasione dell'aggiornamento successivo 2011/2014 in data 01.06.2011 il ricorrente presentava domanda di aggiornamento, permanenza e conferma graduatoria; **(all.3)**

- al momento della formazione delle nuove graduatorie per il biennio 2014-2017 il ricorrente tentava di presentare domanda di reinserimento ma si trovava nell'impossibilità materiale di inoltrare la stessa in modalità web, come indicato dal D.M. 235/14, atteso che non essendo presente nelle GAE era privo di accreditamento necessario per accedere alla procedura telematica;

- il ricorrente ha provveduto a presentare domanda di aggiornamento e reinserimento GAE nel 2019 per il successivo triennio che a seguito dell'inserimento di cui sopra stipulava contratto a tempo determinato per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022; **(all.4)**

**DIRITTO**

L'esclusione del ricorrente dalle GAE cagionava allo stesso un danno non indifferente in termini di effettive e concrete opportunità lavorative al fine di ottenere un posto a tempo determinato ed eventuale immissione in ruolo.

Si aggiunge a ciò che in Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale concorsi ed esami n°55 del 21.07.2015 è stata pubblicata l'indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 c. 95., della L. n° 107 del 13.07.2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Il ricorrente lamenta la lesione del diritto ad essere inserito nelle GAE della Provincia di Cosenza dalle quali è stato depennato poichè il caso di specie non riguarda un inserimento *ex novo* di un docente nelle graduatorie **bensì il reinserimento** e pertanto non può assumersi l'implicita abrogazione dell'art. 1 c.1 bis della Legge 143/2004.



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

In sostanza, l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento non risulta di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante, che aveva ommesso di presentare domanda di permanenza, giacchè la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (biennio 2007/2008 dei docenti già in possesso di abilitazione) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati.

Il tenore della Legge n° 296/ 2006 induce a bloccare i nuovi inserimenti ma non esclude il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perchè l'art.1 comma 1bis della Legge n° 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendo intervenuta un'espressa abrogazione da parte della nuova normativa in materia di graduatoria ad esaurimento (L. 296/2006).

Per le ben note vicende connesse alla abusiva e reiterata utilizzazione della contrattazione a termine, per come stigmatizzata nella nota pronuncia della CGUE (la cd. sentenza Mascolo del 26.11.2014 resa nelle cause CGUE riunite C-22/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13) la Corte Costituzionale con sentenza n. 187/2016, acclarata la violazione della clausola 5 della Direttiva Ue 70/99, ha stabilito che per il personale “docente” è stato posto un limite inderogabile ai contratti a termine così determinando l'attivazione di una procedura straordinaria di assunzioni che, indipendentemente dalla ratio (scorrimento del doppio canale di reclutamento, domanda per assunzione su organico potenziato, pubblici concorsi ecc ecc), ha previsto un piano eccezionale di assunzioni (L. 107/15) riservato dal legislatore scolastico a tutti i precari storici utilmente collocati in graduatoria ad esaurimento GAE).

Più precisamente, attraverso una ben scaglionata sequenza **FASE A** - mobilità provinciale - **1**. Gli assunti entro il 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nella fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.

I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

2 Gli assunti nell' a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale come da punto 1 della Fase D.

**FASE B** - mobilità interprovinciale - 1 Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se

posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2 gli assunti nell' a.s. 15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C** - assegnazione ambito definitivo assunti a/s 2015/16 per assunti fasi b e c piano assunzionale provenienti da gae. 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nella fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo indicati secondo l'ordine di preferenza.



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

**FASE D** - assegnazione ambito assunti fasi O e A piano assunzionale nonché da fasi B e C piano assunzionale da concorso - 1 Gli assunti nell' a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatoria di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”), a decorrere da agosto/settembre 2015, secondo l'ordine di collocazione in GAE, e compatibilmente con le disponibilità di organico il MIUR, ha convocato i docenti onde conferirgli incarichi a tempo indeterminato.

Se, pertanto, l'amministrazione non avesse illegittimamente disposto il depennamento dalle GAE e, tenuto conto della intervenuta convocazione in fase C di soggetti con punteggi analoghi o più bassi di quelli detenuti dal ricorrente lo stesso sarebbe stato sicuramente convocato ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato con conseguente stabilizzazione lavorativa e di vita.

**Il ricorrente, in data 13.08.2015 con raccomandata a.r. (all.5) inviava domanda cartacea di ammissione alle Fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015 con diffida ad adempiere (all.5) nella quale si rappresentava l'appartenenza a categorie docenti esclusi dal predetto piano straordinario di assunzioni in quanto impossibilitato a presentare domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico POLIS-Istanze online.**

Pertanto, l'illegittimità del depennamento disposto dal MIUR e il mancato reinserimento in GAE determina l'insorgere del diritto pieno del ricorrente ad ottenere la convocazione ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato che, tuttavia, l'amministrazione continua omissivamente ad eludere ponendosi la necessità di censurare tale comportamento.

Il mancato reinserimento in GAE laddove la retrodatazione / retrocollocazione alla finestra 2011/2014 non seguita dalla convocazione ai fini della partecipazione al piano straordinario assunzionale del 2015 si traduce in un'elusione sostanziale della norma e non solo, il MIUR pur potendo ha declinato l'invito stragiudiziale all'esecuzione sostanziale dell'inserimento costringendo l'attuale ricorrente all'incardinamento della presente azione.



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

A ciò si aggiunga che la progressiva erosione delle cattedre destinate alla specifica classe di concorso (A046 già A019) per come, per altro, ancor più ridotte dalle immissioni in ruolo correlate al concorso di cui al D.Lgs. n° 59/2017 (e ai pensionamenti) rende il danno persistente e crescente.

Il comportamento del MIUR va pesantemente censurato anche in termini di responsabilità dei singoli dirigenti con segnalazione per potenziale danno erariale, laddove un'ordinaria diligenza avrebbe consentito la convocazione del ricorrente e, soprattutto evitato un aggravio processuale con tutto ciò che ne consegue in termini di potenziale esposizione dell'amministrazione alle conseguenze risarcitorie.

Nel caso che ci occupa è certamente stato violato e falsamente applicato l'art. 1, comma 98, lettera C) Legge 107/15 ed eluso il diritto del ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento con efficacia decorrente dalla finestra di aggiornamento 2011/2014 nonchè il diritto dello stesso a **partecipare al piano nazionale di stabilizzazione con riconoscimento del diritto all'immissione in ruolo anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, domanda subordinata di rinnovazione della procedura straordinaria assunzionale di convocazione ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato.**

Da ultimo l'amministrazione, ha illegittimamente immesso in ruolo docenti con punteggio pari o addirittura inferiore a quello del ricorrente negando a quest'ultimo il diritto alla convocazione onde partecipare al piano straordinario di assunzione nell'ambito del quale, si sarebbe collocato in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo nella Provincia di Cosenza (o in subordine in altre Province).

A parere dello scrivente, alla luce di quanto ampiamente argomentato, l'amministrazione scolastica deve provvedere a disporre l'iscrizione del ricorrente nelle GAE della classe di concorso A019 oggi A046 a decorrere dalla data di presentazione della domanda cartacea (***vedi all.3***) di reinserimento e per l'intero triennio 2011/2014 e ss con il punteggio antecedente alla cancellazione, ma anche a provvedere alla convocazione relativamente all'anzidetta classe di concorso nell'ambito del piano assunzionale di cui alla Legge n° 107/15 Fase C, e altresì l'amministrazione dovrà dare rilievo al punteggio del ricorrente al momento della prima tornata



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

di immissione in servizio successiva alla predetta data di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per la Provincia di Cosenza.

Deve essere, quindi, riconosciuto per come più volte ribadito il diritto del ricorrente all'inserimento come richiesto nella Fase C del piano assunzionale con conseguente condanna dell'amministrazioni convenute ad emanare gli atti necessari per la individuazione del ricorrente quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso in questione in relazione alla Fase C nell'ambito della Provincia di Cosenza (o di altre) valutando il punteggio dello stesso e la sua posizione in graduatoria.

Nel caso di specie è del tutto evidente che ricorra tanto il presupposto del *Fumus boni iuris* quanto quello del *Periculum in mora*, atteso che il fondamento giuridico del diritto vantato in questa sede dal ricorrente e l'irreparabilità del pregiudizio temuto ovvero del pregiudizio grave, attuale e irreparabile che minaccia i diritti vantati dallo stesso durante il tempo occorrente per la tutela ordinaria.

Nell'attesa della decisione nel merito della controversia si rende, pertanto, indispensabile una misura cautelare che consenta al ricorrente di vedersi riconosciuto il reinserimento retroattivo e l'immissione in ruolo atteso che la definizione del merito potrebbe verificarsi allorquando il ricorrente avrà maturato l'età pensionabile.

Riguardo al *Fumus* la giurisprudenza amministrativa e lavorista è ormai massimamente consolidata circa la illegittimità dell'esclusione dalle GAE e il riconoscimento del diritto al reinserimento dei docenti depennati a causa della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria ai sensi del D.M. 42/09 . Tant'è che le decisioni unanime dei tribunali in argomento hanno convinto lo Stato a concedere il reinserimento con istanza il 2018/19 .

È concreto ed attuale il pericolo, o meglio, la certezza che nelle more del procedimento ordinario il Prof. Luigi Rinaldo Brusco si veda ulteriormente leso in modo irreparabile il proprio diritto al lavoro, già gravemente violato negli anni successivi, alla sua illegittima esclusione dalle GAE, non potendo concorrere all'assegnazione di un incarico di ruolo a tempo indeterminato che gli spetterebbe di diritto e che muterebbe in modo radicale la condizione di precario del lavoro all'età di 65 anni.

Subirebbe il ricorrente un ingente e irreparabile danno non solo patrimoniale, consistente nella mancata percezione dello stipendio, ma anche un grave e irreparabile pregiudizio alle proprie



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

chance professionali in termini di possibilità di reperire un'occupazione atteso che i piani di assunzione nel tempo hanno portato alla copertura del fabbisogno di docenti nella provincia per cui gli esclusi non avranno che scarsissime se non impossibili occasioni come supplenti.

In definitiva la domanda attorea va senza dubbio accolta nei termini appena enunciati.

Per tutto quanto sopra premesso, il sig. Luigi Rinaldo Brusco, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

**CHIEDE**

All' On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, fissata l'udienza di comparizione delle parti, e previa eventuale disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo voglia così disporre:

- 1)- acclarata l'intervenuta retrodatazione dell'inserimento in GAE alla data del 01.06.2011, dichiarare il diritto del ricorrente a essere convocato per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso A046 (già A019) disposte nell'anno scolastico 2014 e/o 2015 e/o 2016 e/o 2017 partendo dal punteggio (punti 48) vantato alla data (2011) di reinserimento;
- 2)- ordinare e condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 (già A019) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nel triennio 2014/2017 attingendo alla terza fascia della graduatoria ad esaurimento nella provincia di Cosenza e/o delle diverse province ritenute di opportunità in relazione al punteggio posseduto, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale;
- 3)- condannare le Amministrazioni intime, anche in via equitativa, e secondo le più opportune valutazioni del Giudicante, al risarcimento del danno derivante dalla perdita di tutte le annualità lavorative e contributiva (dal settembre 2015) in uno alla perdita di tutti gli emolumenti correlati ai periodi di mancato conferimento di incarico e ciò sicuramente per l'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, nell'ambito di quali nessun incarico, nemmeno annuale, è mai intervenuto;
- 4)- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della





procedura selettiva per la classe di concorso A046 (già A019) con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nel triennio 2014/2017.

5) Con riserva di depositare ogni ulteriore documentazione e di meglio dedurre e articolare ai sensi della normativa vigente con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

**Ai sensi del D.P.R. n. 115/2022 e ss mm. e integr. si dichiara che la causa è di valore indeterminato e che all'atto di iscrizione al ruolo sarà dovuto il pagamento del contributo unificato pari al 50 % delle cause civili corrispondente ad € 259,00.**

**Si allegano:**

1. Certificazione concorso;
2. Gae 2007;
3. Domanda di aggiornamento e reinserimento del 01.06.2011;
4. Contratto a tempo determinato;
5. Domanda di ammissione del 13.08.2015.

Salvis Juribus

**Cosenza, lì 24.05.2023**

**avv. Guido Siciliano**



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151  
C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

**Premesso che**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di cui alla L. 107/2015;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento hanno concorso all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

**RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



**Avv. Guido Siciliano**  
***Patrocinante in Cassazione***

Via E. e M. Cristofaro, 2 – 87100 Cosenza  
Tel e fax 0984.306581

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica

**FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Salerno” e/o nelle diverse province ritenute di opportunità in relazione al punteggio posseduto;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

**Cosenza, li 24.05.2023**

**avv. Guido Siciliano**

